



Roma, 30 giugno 2016

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^a SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 30 GIUGNO 2016

1. Ricorso F.C. RIETI S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Martorelli Riccardo seguito gara S.E.F. Torres 1903/Rieti del 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

RESPINTO

2. Ricorso F.C. RIETI S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Barone Thomas seguito gara S.E.F. Torres 1903/Rieti del 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

INAMMISSIBILE

3. Ricorso F.C. RIETI S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Cardarelli Alessio seguito gara S.E.F. Torres 1903/Rieti del 22.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016)

INAMMISSIBILE





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

4. Ricorso PIACENZA CALCIO 1919

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00 alla società reclamante;
- obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse,

inflitte seguito gara della Finale per il titolo Campione d'Italia 2015/2016, Viterbese Castrense/Piacenza Calcio 1919 del 5.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 162 del 6.6.2016)

5. Ricorso calc. CIRIGLIANO MARIO

avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara di spareggio-promozione tra le seconde di Eccellenza 2015/2016, Real Metapontino/Sicula Leonzio del 12.6.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 374 del 13.6.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'ammenda a €3.000,00; annulla la sanzione dell'obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

